



**COMUNE DI
ROCCA SUSELLA**

Prov. di Pavia

Regolamento per la realizzazione di interventi e servizi in campo sociale e del
diritto allo studio

Approvato con deliberazione N. 35 del 19/12/2013

**Regolamento per la realizzazione di interventi e
servizi in campo sociale e del diritto allo studio
del Comune di Rocca Susella**

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

In attuazione dei principi costituzionali e di quanto disposto dall'art. 12 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., tenuto conto della vigente normativa statale e regionale, nonché dello Statuto Comunale, il presente Regolamento disciplina alcune attività che il Comune esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti d'assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, il Decr. Legisl. vo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.), la Legge 8.11.2000 n. 328 e la L.R. 31/2008 al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e/o d'emarginazione.

Il presente regolamento disciplina inoltre alcuni interventi che il Comune esplica nell'ambito del Diritto allo Studio, in attuazione della Legge Regionale n. 31/1980 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.1.2

Finalità.

Gli interventi individuati nel presente regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale secondo principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto rivolte alle situazioni maggiormente svantaggiate, favorendo l'integrazione sociale delle persone a rischio di emarginazione o di autoesclusione.

Le agevolazioni previste nel regolamento hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare. Non possono essere intese quale totale presa a carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Pubblica.

Sono perciò individuate forme di sostegno sia episodiche, riferite cioè a contingenze specifiche, che sistematiche e durature nel corso dell'anno, funzionali a migliorare le condizioni di vita quotidiana degli indigenti volte a realizzare interventi di sostegno non aventi natura assistenziale continuativa.

Art. 1.3

Modalità

Le finalità di cui all'articolo precedente sono perseguite realizzando interventi a favore di persone in condizioni di particolare disagio economico.

La determinazione della condizione patrimoniale legittimanti gli interventi di sostegno sociale di cui al presente regolamento è fissata mediante l'adozione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica così come disciplinati dalla normativa nazionale vigente relativa all'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) e di quella Equivalente (ISEE)".

Il regolamento introduce momenti di controllo e verifica delle situazioni dichiarate, allo scopo di scoraggiare richieste di prestazioni agevolate per situazioni di non effettivo bisogno.

1.4 Interventi

Le prestazioni sociali agevolate, tenuto conto delle caratteristiche sociali del territorio e compatibilmente con le risorse di bilancio, definite nel presente regolamento sono le seguenti:

- Diritto allo studio;
- Servizio di trasporto scolastico;
- Servizio Mensa Scolastica;
- Servizio di assistenza agli anziani ultrassessantacinquenni in condizioni di disabilità

Art. 1.5

Dichiarazioni sostitutive e loro validità

I richiedenti l'accesso alle prestazioni sociali agevolate devono presentare all'Ufficio competente, unitamente alla richiesta di accesso al servizio, una dichiarazione sostitutiva unica in carta semplice attestante tutte le informazioni necessarie da cui emerge la situazione economica e la situazione economica equivalente. Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa secondo il modello tipo di cui al DPCM 18.05.2001.

I Centri di Assistenza Fiscale e l'INPS rilasciano la documentazione contenente gli elementi informativi necessari attestanti la situazione economica del soggetto richiedente (ISE e ISEE). La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata dai soggetti abilitati, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente, anche in corso d'anno, eventuali modifiche significative intervenute nella situazione economica inizialmente dichiarata.

Nel caso in cui le variazioni subentrate comportassero una riqualificazione della retta da versare per usufruire dei servizi richiesti, l'applicazione della nuova quota decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'utente ha provveduto a comunicare la variazione stessa.

In ogni caso la variazione decorrerà, come sopra determinato, senza alcun valore retroattivo nè per l'utente nè per il Comune, sia essa in diminuzione od in aumento della quota a carico per l'accesso al servizio.

I richiedenti un servizio verranno automaticamente inseriti nell'ultima fascia di contribuzione nei seguenti casi:

- mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui sopra;
- presentazione di dichiarazione sostitutiva unica incompleta o non corretta, con rifiuto di rettifica o completamento.

La richiesta di integrazione o rettifica di quanto dichiarato dovrà essere formulata per iscritto dal competente ufficio ed inviata all'interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno o altra modalità indicata nella richiesta di contributo.

L'interessato disporrà di 30 giorni, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e/o modifiche necessarie.

Il Comune potrà attivare apposite convenzioni con i centri di assistenza fiscale per la determinazione reddituale (ISE e ISEE) rilevante ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento.

Art. 1.6

Valutazione del bisogno socio economico

La determinazione del bisogno socio economico viene effettuata con lo strumento dell'ISEE.

Il calcolo della situazione economica equivalente è effettuato in base ai criteri unificati di valutazione della situazione reddituale sulla base della normativa nazionale vigente.

Nel calcolo della situazione economica deve essere compresa qualsiasi entrata economica che, a vario titolo, il richiedente e il proprio nucleo familiare ha percepito nei dodici mesi precedenti in cui viene presentata la domanda.

1.7 Livelli di congruità della d.s.u. isee

Qualora la D.S.U. ISEE del richiedente rientri in uno dei casi indicati nei punti a), b), c) e d) di seguito indicati, l'Ufficio considera la domanda anomala dandone comunicazione all'interessato, salvo che in sede di istruttoria non siano dimostrate dagli interessati o altrimenti acquisite in via successiva d'ufficio, altre fonti lecite e sufficienti di reddito:

- a) valore I.S.E. pari a zero;
- b) valore I.S.E. inferiore al canone annuo di locazione;
- c) valore I.S.E. inferiore alla rata annuale di ammortamento mutuo per l'acquisto della prima casa;
- d) valore I.S.E. inferiore alla somma dei costi di gestione dei beni mobili posseduti dal nucleo familiare richiedente;

Con particolare riguardo per tali situazioni l'Ufficio avvia i controlli necessari per verificare la congruità e la veridicità della documentazione presentata dal soggetto istante.

Il richiedente deve giustificare l'anomalia di quanto dichiarato presentando elementi leciti, concreti, specifici e dettagliati a comprova della disponibilità economica necessaria alle normali esigenze di sostentamento del nucleo.

L'ufficio servizi sociali, esaminati gli elementi integrativi presentati dal richiedente, valuta la regolarità della domanda, dandone comunicazione all'interessato.

Sono fatti salvi gli interventi socio assistenziali del Settore Servizi Sociali qualora l'assistente sociale attesti una situazione di oggettiva e motivata indigenza o necessità di tutela del nucleo.

Art. 2
Interventi d'integrazione del reddito
A favore di soggetti in stato di bisogno –finalità-

L'intervento consiste nell'assicurare, al soggetto in stato di bisogno¹ o al nucleo familiare interessato, un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali con lo scopo di garantire alle persone, alle famiglie, ai nuclei di convivenza, che versano in situazioni di disagio economico e sociale, le risorse sufficienti a soddisfare i fondamentali bisogni della vita quotidiana.

In ogni caso, gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ognuno, tenendo conto delle risorse personali, parentali e sociali.

Art. 2.1

Destinatari

I destinatari degli interventi ai sensi della vigente legislazione² sono:

- a) i cittadini italiani residenti nel Comune e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) temporaneamente presenti;

1

L.R. 12-3-2008 n. 3.

2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri successivamente definiti dai comuni, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

2

L.R. 12-3-2008 n. 3.

Accedono alla rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie:

- a) i cittadini italiani residenti nei comuni della Lombardia e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) temporaneamente presenti;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in Lombardia, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio della Lombardia, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio Comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione del proprio reddito e/o della propria situazione sociale, familiare, economica successiva al momento della domanda di intervento, pena la restituzione in caso di accertamento d'ufficio.

I soggetti destinatari debbono, altresì, non possedere beni immobili, salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso, o beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro e che non risultino essenziali per la mobilità del richiedente e dei componenti del suo nucleo familiare.

Art. 2.2

Soglie di accesso

Per l'erogazione dei contributi previsti nel presente articolo è demandata alla Giunta comunale la determinazione delle soglie di accesso.

Art. 2.3

Segnalazione dello stato di bisogno

Le segnalazioni che richiedono l'intervento di sostegno economico nei confronti di terzi, potranno essere fatte anche da persone fisiche o da enti pubblici e privati, in forma scritta.

L'Ufficio Servizi Sociali contatterà la persona segnalata indicando il nominativo della persona o dell'ente segnalante.

Nel caso il segnalante ritenga opportuno richiedere di non essere indicato alla persona in situazione di disagio, dovrà spiegarne il motivo per iscritto; in questo caso l'Ufficio valuterà l'opportunità di intervenire comunque informando il segnalante.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime.

Da queste segnalazioni sono escluse le segnalazioni riguardanti il maltrattamento di minori che sono previste in normative particolari³

Art. 2.4

Modalità di presentazione della domanda di contributo

La richiesta di contributo deve essere presentata per iscritto dall'interessato o da un parente (art. 433 Codice Civile), dal legale rappresentante, curatore, tutore, avvalendosi dell'apposito modello, in dotazione all'ufficio, conforme ai modelli ministeriali vigenti relativi al modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione.

L'assenza o l'incompletezza della documentazione di cui al comma precedente sospende i termini di risposta.

Alle domande, complete della documentazione di cui al 1° comma, è data risposta entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

In caso di particolare complessità o di necessità di reperimento di informazioni particolari, il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni previa informazione al richiedente.

Lo stato di bisogno è il requisito indispensabile per la concessione di contributi ed è accertato dall'Ufficio Servizi Sociali avvalendosi eventualmente dell'Assistente Sociale del Piano di Zona Distretto di Voghera, nonché di ogni altra informazione reperita anche attraverso l'impiego dei Servizi di Polizia Locale.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, ovvero nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo della Polizia Locale.

L'accertamento dello stato di bisogno tiene conto dei criteri di ammissibilità del presente regolamento.

Il Comune assicura, anche attraverso la collaborazione dei Centri di Assistenza Fiscale, l'assistenza necessaria al richiedente, per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica.

Il Comune potrà richiedere ogni documento utile, sia ai fini all'istruttoria della domanda, sia, in caso di corresponsione, ai fini del controllo della veridicità della situazione dichiarata.

Legge 4 maggio 1983 n. 184 art. 9

“ Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio”

Art. 2.5

Convocazione dei parenti obbligati per legge

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti, si calcola applicando i criteri unificati di valutazione della situazione economica previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui si rifiutino o ritardino il proprio intervento, il Responsabile dei Servizi Sociali convoca gli obbligati agli alimenti, quando sono in condizione di provvedervi, e li informa dei rispettivi obblighi di legge. Provvede a richiedere al soggetto interessato all'intervento, di attivare la procedura per l'esecuzione coattiva dell'obbligo tramite gli organi competenti.

Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune.

A ciascun nucleo di familiari tenuti al mantenimento è lasciata piena discrezionalità di concordare al loro interno la ripartizione degli oneri

Art. 2.6

Tipologia e durata degli interventi

Gli interventi economici oggetto del presente regolamento possono avvenire mediante **erogazione economica indiretta** a condizione che gli interessati si assumano l'impegno di rendicontare nel dettaglio le spese sostenute.

Gli interventi economici possono essere in ogni caso soddisfatti nel limite dello stanziamento di bilancio.

Per erogazione economica indiretta si intende: l'intervento socio economico consistente in una erogazione economica indiretta a favore del soggetto in stato di bisogno o nucleo familiare interessato qualora questi non raggiungano il cosiddetto "minimo vitale", cosicché le risorse economiche proprie delle famiglie medesime possano essere prevalentemente indirizzate a sostenere altre spese.

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, ciò può avvenire attraverso:

- pagamento delle spese relative alla frequenza di asili nido e scuola dell'Infanzia (ad esempio buoni pasto);

La misura del contributo è commisurata alla situazione socio-economica del nucleo familiare. Nei casi in cui, per eccezionali circostanze, le risorse di bilancio non fossero sufficienti, il Consiglio o la Giunta Comunale, fatta salva la successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale, con proprio atto, stabilisce eventuali integrazioni allo stanziamento del competente capitolo di bilancio.

Art. 2.7

Ammissione al contributo

L'ammissione al contributo avviene, previa istruttoria del responsabile del servizio competente, con deliberazione di giunta comunale nell'ambito dei vincoli di bilancio dell'ente e nei tempi previsti dal presente regolamento.

Sia l'ammissione sia il diniego devono essere comunicati per iscritto al richiedente e debitamente motivati.

L'utente, in caso di diniego, può chiedere il riesame della pratica entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, adducendo fondate motivazioni.

L'ammontare, la tipologia, le modalità, la durata del contributo e le modalità di erogazione vengono indicati nella determinazione del Responsabile del Servizio, sulla base di quanto disposto con previa deliberazione di Giunta Comunale.

I contributi di cui sopra saranno pagati dal Tesoriere Comunale entro l'ultimo giorno di ogni mese.

Art. 2.8

Deroghe

Possono attivarsi, in casi eccezionali accertati e debitamente motivati dall'Assistente Sociale del Piano di Zona Distretto di Voghera, interventi in deroga al presente Regolamento, anche indipendentemente dalle condizioni socio-economiche degli interessati, previa approvazione dell'intervento assistenziale da parte della Giunta Comunale o in forza di Accordi Distrettuali all'interno del Piano di Zona.

Art.

2.9 Limite massimo dell'importo economico concedibile

L'importo massimo concedibile è fissato in € 300,00 annui per ogni nucleo familiare, compatibilmente con le risorse di bilancio.

Art. 2.10

Esclusione dal sostegno economico

Sono esclusi dal sostegno economico i cittadini che, pur dichiarando un reddito inferiore alle soglie previste, si trovino in una delle seguenti condizioni :

1. abbiano rifiutato offerte di lavoro, salvo che per documentati impedimenti di forza maggiore;
2. evidente discordanza tra le condizioni socio-economiche dichiarate e quelle risultanti dalle relazioni redatte in merito da parte dell'Assistente Sociale e/o dell'ufficio di Polizia Locale, ai fini dell'accertamento delle reali condizioni di disagio del nucleo familiare;
3. abbiano rifiutato od ostacolato l'accertamento delle reali condizioni di disagio del nucleo familiare da parte dell'Assistente Sociale e/o dell'ufficio di Polizia Locale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE e FINALI

Art. 3.

Cumulo delle prestazioni sociali agevolate

La somma degli importi eventualmente concedibili per contributi, esenzioni e agevolazioni di qualsiasi natura erogabili dall'Ente, con esclusione dei contributi straordinari ai lavoratori in mobilità, cassa integrazione o disoccupati, non può mai ed in nessun caso superare l'importo di 300 euro. A tal fine viene data la priorità all'integrazione delle rette scolastiche sulla base dei benefici ipotetici concessi con apposita determinazione di concessione del diritto, facendo riferimento all'intero anno scolastico che termina nel mese di giugno dell'anno in cui si presenta anche l'eventuale istanza di cui all'art 3, indipendentemente dal momento di presentazione della stessa.

Art 3.1

Morosità

Per accedere alle prestazioni sociali agevolate l'utente non deve risultare moroso di tributi, imposte o rette comunali. In caso di morosità, per accedere ai benefici l'utente dovrà presentare documentazione che attesti il recupero o un piano di recupero delle morosità stesse.

Art 3.2

Trattamento dei dati personali

Le informazioni relative alla persona di cui l'ufficio servizi sociali entra in possesso nell'applicazione del presente regolamento, saranno trattate unicamente per i fini istituzionali dell'Ente.

La comunicazione dei dati ad altri Enti sarà possibile, previa autorizzazione dell'interessato, nel caso sia reso necessario in ordine dell'erogazione del servizio.

Art 3.3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera consiliare di approvazione ed abroga tutte le norme regolamentari difformi e/o in contrasto.

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

Art. 3.4

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia.